

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO PER VIA TELEMATICA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIA E FINANZA D'IMPRESA (ADEIMF)

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), delle sedute dell'assemblea dei soci.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale tutti i componenti partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello in cui è presente il Presidente, luogo che coincide con la sede della seduta. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze si svolgono in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza assicurano:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.
5. Sarà cura del Consiglio direttivo ADEIMF individuare e acquisire il supporto informatico più adeguato.

ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato e se risultano regolarmente connessi sia il Presidente che il Segretario, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

ART. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto in modo palese o, se previsto dal Regolamento elettorale, in modo segreto, con i mezzi tecnologici messi a disposizione all'uopo.
2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale della riunione a distanza si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

4. Il verbale della riunione a distanza va redatto e sottoscritto dal Segretario che provvede al suo inoltro al Presidente, mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file; il Presidente, condivisi i contenuti del verbale della riunione a distanza, provvede, quindi, alla sottoscrizione così approvandolo integralmente.

ART. 5 – Rinvio allo statuto sociale

1. Restano ferme le disposizioni dell'art. 11 dello statuto sociale, a meno che la modalità telematica di svolgimento dell'assemblea le renda inapplicabili.

ART. 6 – Durata del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea.